

Risposta n. 245/2024

OGGETTO: Regime IVA delle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF del 2023 – Articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito la Società ovvero l'Istante), società multiservizi che gestisce servizi ambientali, idrici, energetici, tecnologici e di pubblica illuminazione, fa presente che la Delibera 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, in breve, ARERA), avente ad oggetto "*l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*", ha introdotto il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. È stato, al contempo, istituito il

conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

Viene precisato, al riguardo, che le componenti perequative sono contributi definiti e quantificati a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, in breve, ARERA), inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (di seguito, CSEA). Si tratta, nello specifico, di *"addebiti a carico di tutti gli utenti del servizio e servono a compensare i costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali"*.

L'articolo 2, comma 1, della menzionata Delibera ARERA stabilisce, in particolare, che "A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno".

Tali "voci di costo" costituiscono, pertanto, somme aggiuntive da indicare nei documenti fiscali (fatture) della tariffa rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.

I successivi commi 2 e 3 definiscono gli importi di tali componenti:

- la componente UR1a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

- la componente UR2a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Il comma 4 del medesimo articolo 2 specifica, infine, che *"le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani"*.

Le somme percepite a titolo di perequazione sono incassate dal Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e successivamente riversate alla CSEA. Le stesse saranno, poi, destinate ai Gestori richiedenti, in base ad un complesso iter valutativo da parte dei singoli Enti Territoriali Competenti.

Viene fatto presente, infine, che l'Amministrazione finanziaria si è già espressa in ordine al trattamento da riservare, ai fini IVA, ai contributi perequativi erogati nell'ambito del servizio di trasporto del gas su Rete Nazionale *"affermando che, solo nel caso in cui via sia un rapporto sinallagmatico sottostante tra servizio prestato e corrispettivo conseguito, i contributi debbano essere assoggettati ad IVA"* (cfr. risposte nn. 134 del 2 marzo 2021 e 590 del 15 dicembre 2022).

Quanto sopra rappresentato, la Società chiede, in conclusione, se debba essere applicata l'IVA sulle componenti perequative UR1a e UR2a.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che, *"alla luce di quanto sopra esposto in relazione al funzionamento della società istante"*, le componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF del 2023 non vadano assoggettate ad IVA in assenza di un rapporto sinallagmatico sottostante posto che tali *"contributi non sono calcolati con riferimento al consumo, ma parametrati diversamente (un importo fisso per ogni utenza)"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di stabilire la rilevanza IVA delle componenti perequative oggetto del quesito formulato dalla società interpellante è utile richiamare il quadro regolamentare di riferimento e le finalità che ha comportato la loro introduzione.

Con deliberazione del 3 agosto 2023, n. 386, l'ARERA (386/2023/R/Rif) disciplina l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle *"disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani..., con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza"*, da addebitare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come *"maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva"*.

Si tratta in particolare di:

- la componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- la componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

In particolare, la componente perequativa UR1a alimenta il conto specifico istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, "Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati", anche denominato Conto UR1 e la componente perequativa UR2a alimenta un Conto destinato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, entrambi gestiti da CSEA.

I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

La Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone riguardo la natura giuridica di dette componenti perequative, limitandosi a specificare che:

1. *"...tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Richiedendo all'Ente territorialmente competente di verificare l'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento";*
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall'ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza.

Dalla richiamata e specifica regolamentazione di settore si evince che le citate componenti, addebitate in aggiunta all'importo dovuto per la TARI e al corrispettivo dovuto per la TARIP, sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria adeguata ad affrontare sfide specifiche nel settore dei rifiuti, che potrebbero non essere pienamente coperte dal tradizionale Piano Economico Finanziario (PEF), e a contribuire a migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rifiuti a livello nazionale, nonché la copertura finanziaria di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi sul territorio nazionale che possono compromettere l'efficace gestione dei rifiuti.

Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, si ritiene che i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento.

Da ciò consegue, ad avviso della scrivente, che, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi "attrate" alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione.

Pertanto, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto

per la TARIP, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)